

Reintegra riformata: le retribuzioni non si restituiscono

La Suprema Corte nega la restituzione degli stipendi erogati dopo l'ordine di reintegra poi caducato: la riattivazione del vincolo contrattuale esclude l'indebito (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 5 agosto 2026, n. 24474)

Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Rapporto di Lavoro 5 Agosto 2026 Lettura 14 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 10 settembre 2026: La Corte di Cassazione consolida l'indirizzo nomofilattico per cui la ripresa effettiva dell'attività lavorativa a seguito di ordine di reintegrazione ripristina la sinallagmaticità genetica del rapporto, precludendo la ripetizione dei compensi corrisposti anche a fronte della successiva riforma della decisione.

Abstract (Italiano)

La pronuncia della Suprema Corte n. 24474/2026 dirime un contrasto sistematico in materia di licenziamento: la ripetibilità delle retribuzioni dopo la reintegra qualora l'ordine giudiziale venga riformato in sede di gravame. Escludendo l'operatività automatica dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c., la Sezione Lavoro statuisce che la reintegrazione non si riduce a mero atto di ottemperanza esecutiva, ma riattiva a pieno titolo il sinallagma funzionale del rapporto di lavoro ex artt. 2094 e 2126 c.c. Di conseguenza, le retribuzioni maturate a fronte della prestazione resa ovvero dell'ingiustificato rifiuto datoriale in regime di mora credendi ex art. 1206 c.c. non integrano un indebito oggettivo, escludendo l'azione di restituzione ed evitando la creazione di una zona franca per il datore di lavoro.

Abstract (English)

Supreme Court ruling no. 24474/2026 addresses a critical issue regarding employment termination: the restitution of wages paid following reinstatement once the ruling is subsequently overturned on appeal. Rejecting the unconditional application of the external expanding effect under Article 336 of the Code of Civil Procedure, the Labour Division rules that reinstatement is not a mere compliance measure, but fully reactivates the synallagmatic employment relationship under Articles 2094 and 2126 of the Civil Code. Consequently, wages earned through actual performance or due to



employer default under Article 1206 of the Civil Code do not constitute undue payments, barring restitution claims and preventing an unjustified immunity zone for employers.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Natura sinallagmatica della riammissione:** L'ordine di reintegra ripristina la fisiologica funzionalità del rapporto contrattuale ex art. 2094 c.c., superando la logica della mera esecuzione forzata provvisoria.
- **Limiti all'art. 336 c.p.c.:** L'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma travolge i titoli esecutivi e i risarcimenti puri, ma non può cancellare la causa autonoma delle prestazioni lavorative eseguite o legittimamente offerte.
- **Mora credendi del datore:** Qualora il datore di lavoro impedisca illegittimamente lo svolgimento delle mansioni (ad esempio tramite trasferimenti pretestuosi), resta costituito in mora ex art. 1206 c.c. e deve corrispondere le retribuzioni senza diritto di ripetizione.
- **Preclusione dell'indebito oggettivo:** La tutela retributiva per le attività rese sub iudice trova presidio nell'art. 2126 c.c., scongiurando che l'impresa benefici dell'opera altrui a titolo gratuito.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di licenziamento illegittimo, la riammissione in servizio disposta in esecuzione di un provvedimento giudiziale di reintegrazione riattiva a tutti gli effetti la dinamica contrattuale sinallagmatica; ne consegue che, qualora il provvedimento venga successivamente riformato o revocato in appello, le somme corrisposte a titolo di retribuzione per l'attività effettivamente prestata, ovvero in conseguenza della mora accipiendi del datore di lavoro che abbia illegittimamente rifiutato la prestazione offerta, non integrano un indebito oggettivo e non sono ripetibili ai sensi dell'art. 336 c.p.c., operando la causa giustificativa del trattamento economico prevista dagli artt. 2094 e 2126 c.c.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. Sez. Lav. n.

24474/2026

La complessa dialettica tra l'efficacia caducatoria delle decisioni di riforma e la salvaguardia delle prestazioni lavorative trova un assetto chiarificatore nell'ordinanza della **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 agosto 2026, n. 24474¹**. La controversia affronta frontalmente il tema inerente **la ripetibilità delle retribuzioni dopo la reintegra**, interrogandosi sulla sorte economica dei trattamenti corrisposti ai prestatori qualora l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso in prime cure venga successivamente riformato e caducato nel giudizio di appello. L'interrogativo investe il punto di rottura tra la portata retroattiva dell'effetto espansivo esterno di cui all'[art. 336 c.p.c.](#) e i principi costituzionali di irriducibilità del corrispettivo per l'attività subordinata effettivamente prestata ovvero legittimamente offerta alle dipendenze dell'impresa.

Il nodo esegetico impone di superare una prospettiva meramente formalistica, incapace di cogliere la **specificità causale del rapporto contrattuale** di lavoro subordinato. La rimozione giudiziale del recesso datoriale nell'alveo dell'[art. 18 della Legge n. 300 del 1970](#) non esaurisce i propri effetti in un comando coattivo transitorio, ma riattiva materialmente la **fisiologia del vincolo sinallagmatico**. Pretendere la retrocessione patrimoniale delle retribuzioni erogate a fronte dell'effettivo impiego delle energie lavorative si porrebbe in insanabile attrito con l'ordinamento generale, trasformando l'adempimento delle obbligazioni contrattuali in un indebito arricchimento a vantaggio del datore. La Suprema Corte ha così ribadito che il diritto vivente non tollera asimmetrie distributive fondate su automatismi processuali.

02. La ricostruzione della fattispecie e l'iter processuale

2.1 — Il licenziamento e la fase sommaria

L'origine della vicenda processuale sfociata nella decisione di legittimità¹ si radica in una **procedura di licenziamento collettivo** promossa dalla società Almayva Contact S.p.a., conclusasi con la risoluzione unilaterale dei rapporti intercorrenti con cinquantadue lavoratori addetti al presidio operativo territoriale. I dipendenti hanno impugnato il recesso nell'alveo del **rito speciale del lavoro**,

deducendo plurimi vizi sui criteri di scelta e sulle tutele sindacali. L'impostazione difensiva dei ricorrenti richiamava il valore precettivo dell'**obbligo di reintegrazione** nei casi di ingiustificatezza qualificata del recesso^{D1}, invocando il pieno ripristino delle originarie condizioni contrattuali ed economiche.

Il giudice di prime cure, all'esito della fase sommaria e del successivo giudizio di opposizione, accoglieva le doglianze dei prestatori, dichiarando la **radicale illegittimità del licenziamento** e disponendo l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro, unitamente alla condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria e alla regolarizzazione contributiva. In ottemperanza all'ordine giudiziale esecutivo, l'azienda disponeva la formale **riammissione in servizio dei dipendenti**, ordinandone contestualmente il **trasferimento presso la sede di Catania**. A fronte del rifiuto dei lavoratori di prendere servizio nella nuova sede per carenza delle ragioni tecniche e organizzative e della loro offerta reale della prestazione nella sede originaria, la società rifiutava di erogare le retribuzioni, inducendo i dipendenti a proporre tempestiva **domanda riconvenzionale per il pagamento degli stipendi e del TFR** maturati medio tempore.

2.2 — La riforma in appello e la pretesa restitutoria del datore

Il quadro processuale subiva una parziale riconfigurazione nella fase di gravame. La **Corte d'Appello di Roma** riformava la statuizione di primo grado sul licenziamento collettivo, dichiarandolo immune da censure e revocando l'ordine reintegratorio; al contempo, la corte territoriale confermava integralmente la sentenza impugnata nella parte in cui, in **accoglimento della domanda riconvenzionale dei lavoratori**, aveva accertato l'illegittimità dei trasferimenti e condannato la società a corrispondere le retribuzioni e il TFR maturati nel periodo successivo alla reintegra. È in questo snodo che la difesa datoriale incardinava il ricorso per cassazione, sostenendo che per effetto della riforma del licenziamento le somme riconosciute a titolo retributivo dovessero considerarsi **interamente ripetibili o non dovute** nell'intervallo temporale anteriore all'annullamento della reintegra.

La tesi azionata dall'impresa faceva leva sul **meccanismo caducatorio oggettivo** previsto dalla legge processuale civile: caducato il titolo esecutivo fondante la reintegrazione, le pretese economiche sorte medio tempore avrebbero dovuto essere travolte dall'**effetto espansivo ex art. 336, comma 2, c.p.c.**, assumendo la compagine datoriale di non essere tenuta a corrispondere compensi per prestazioni non rese a Catania. A tale impostazione faceva da contrappunto l'accertamento d'appello e la difesa dei lavoratori, i quali evidenziavano come la mancata resa del lavoro dipendesse unicamente dall'illegittimo trasferimento aziendale. La Suprema Corte veniva così investita della questione se la riforma della reintegra cancelli retroattivamente le obbligazioni retributive sorte in costanza di mora

credendi aziendale, stabilendo se il **principio di restituzione integrale** trovi un invalicabile spartiacque nella **natura corrispettiva del salario** e nell'imputabilità datoriale dell'inazione.

03. La ripetibilità delle retribuzioni dopo la reintegra: il superamento dell'art. 336 c.p.c.

3.1 — L'effetto espansivo esterno e i suoi limiti intrinseci

La formulazione dell'[art. 336, comma 2, c.p.c.](#) disciplina il cosiddetto **effetto espansivo esterno** della sentenza di riforma o di cassazione, stabilendo che essa travolge gli atti e i provvedimenti dipendenti dalla pronuncia caducata. Secondo una lettura condizionalistica e prettamente processualistica, la caducazione del titolo esecutivo di primo grado dovrebbe determinare il **ripristino retroattivo dello status quo ante**, imponendo al lavoratore la restituzione di qualsiasi attribuzione pecuniaria percepita nel periodo intermedio. Tuttavia, l'ordinanza n. 24474/2026¹ smonta questa impostazione unilaterale, chiarendo che l'operatività del precetto processuale non può travalicare l'orizzonte degli atti dipendenti in senso stretto, estendendosi fino a cancellare rapporti materiali sorretti da una **causa negoziale autonoma**.

L'arresto nomofilattico consolida un indirizzo interpretativo risalente, già delineato dalla giurisprudenza di legittimità nella fondamentale sentenza 2 maggio 2000, n. 5485², secondo cui l'efficacia caducatoria dell'art. 336 c.p.c. incontra un limite strutturale invalicabile nelle **fattispecie a efficacia reale e bilaterale**. Mentre il risarcimento del danno liquidato in via forfettaria è legato a doppio filo all'accertamento giudiziale e ne subisce la sorte, la **retribuzione erogata quale controprestazione sinallagmatica** per l'attività lavorativa spiegata trova il proprio fondamento direttamente nel contratto di lavoro. Il lavoro prestato non è suscettibile di restituzione in natura; di conseguenza, ammettere la ripetibilità del salario significherebbe avallare una rottura ingiustificata dell'equilibrio tra prestazione e controprestazione, traducendosi in una **spoliazione ingiusta delle energie individuali** spese dal lavoratore.

3.2 — La natura non meramente esecutiva della riammissione in servizio

L'argomentazione chiave sviluppata dal Collegio di legittimità risiede nella qualificazione della **natura giuridica della riammissione** in servizio. La decisione di primo grado che dichiara la nullità o l'inefficacia del licenziamento non si limita a generare un'obbligazione di fare fungibile o un titolo esecutivo provvisorio: essa ripristina la **continuità giuridica del rapporto di lavoro** ai sensi dell'[art. 2094 c.c.](#) Quando il datore di lavoro ottempera al provvedimento reintegratorio e reinserisce il lavoratore nei turni aziendali, si assiste alla riespansione piena dei **poteri direttivi, conformativi e disciplinari** tipici dell'imprenditore, a cui corrisponde la soggezione e la diligenza operativa del prestatore.

« La reintegrazione giudiziale non instaura una finzione processuale transitoria: ripristinando il vincolo contrattuale, radica il diritto del prestatore a trattenere la retribuzione per l'attività lavorativa concretamente svolta. »

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito i confini tra piano processuale ed esecuzione negoziale. Se da un lato si è costantemente statuito che la ripresa del servizio integra un **comportamento negoziale attuativo** del sinallagma (sentenza 17 giugno 2000, n. 8263³), dall'altro un rigoroso indirizzo nomofilattico ha precisato la portata dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c., affermando che la riforma della reintegra travolge ex tunc il titolo senza necessità di un nuovo atto di recesso (sentenza 27 giugno 2000, n. 8745⁴). L'effettivo svolgimento delle mansioni produce tuttavia effetti sostanziali irretrattabili, traducendosi in una **utilità economica e organizzativa acquisita** dal datore che non può essere retrocessa.

Da tale premessa dogmatica discende un corollario fondamentale: il pagamento delle retribuzioni correnti non avviene *solvendi causa* rispetto a un comando giudiziale precario, ma costituisce il **fisiologico adempimento dell'obbligazione corrispettiva** scaturente dall'art. 2094 c.c. e protetta dall'[art. 2126 c.c.](#) Anche laddove il titolo giudiziale presupposto venga travolto in sede di gravame, la prestazione di fatto spiegata conserva intangibile la propria **causa solvendi contrattuale**. La successiva riforma della pronuncia di reintegra determina la cessazione *ex nunc* dell'obbligo di proseguire il rapporto, ma non può retroagire fino a cancellare la meritevolezza causale del salario percepito per l'attività regolarmente prestata.

3.3 — La distinzione causale tra indennità risarcitoria pura e retribuzione fisiologica

Per delineare l'esatta linea di demarcazione tra ciò che è ripetibile e ciò che resta intangibile, la Sezione Lavoro compie un'attenta **scomposizione causale dei crediti** maturati dal lavoratore. All'interno della complessiva vicenda processuale scaturente dall'impugnazione del licenziamento coesistono due poste economiche eterogenee sotto il profilo funzionale: l'**indennità risarcitoria commisurata** all'intervallo compreso tra il recesso e l'ordine giudiziale di reintegra, e le **retribuzioni correnti maturate successivamente** alla disposta riammissione.

La bipartizione tra risarcimento e retribuzione

Mentre l'indennità risarcitoria per il periodo antecedente la reintegra è ripetibile a seguito della riforma della sentenza di primo grado, le retribuzioni maturate successivamente alla riammissione in servizio restano definitivamente acquisite al patrimonio del lavoratore in ragione dell'avvenuta erogazione delle energie lavorative.

L'indennità risarcitoria ha natura squisitamente risarcitoria e riparatoria: essa mira a sterilizzare il pregiudizio economico patito dal dipendente estromesso dall'azienda senza valida giustificazione. Tale attribuzione patrimoniale postula in modo indefettibile l'accertamento dell'illegittimità del recesso. Come ribadito in tema di estromissione da Cassazione 12 novembre 2018, n. 28918⁵, se la riforma della sentenza travolge l'atto di ricostituzione privando di titolo il prosieguo senza nuovo recesso, la **causa giuridica dell'indennizzo risarcitorio** pregresso viene integralmente meno, attivando la restituzione ex art. 336 c.p.c.

Diverso è il regime che governa gli emolumenti stipendiali maturati a decorrere dalla riattivazione del vincolo. In questo segmento, il rapporto vive nella **piena effettività dell'obbligazione sinallagmatica**: il prestatore mette a disposizione le proprie energie e il datore è tenuto a remunerarle. Trattandosi di un **compenso a prestazioni corrispettive**, la caducazione del provvedimento giurisdizionale non può cancellare la realtà del sinallagma espletato. Configurare tali somme come indebito condurrebbe alla paradossale conseguenza di consentire all'imprenditore di **appropriarsi a titolo gratuito** delle energie lavorative rese sub iudice.

04. Il datore di lavoro in mora credendi e il divieto di “zona franca”

Un profilo di straordinaria rilevanza teorica e pratica affrontato dall'ordinanza n. 24474/2026¹ concerne le ipotesi in cui la prestazione lavorativa non sia stata materialmente eseguita non per inerzia del dipendente, bensì per **rifiuto illegittimo della cooperazione datoriale**. Nelle dinamiche aziendali successive a una pronuncia di reintegrazione, accade sovente che la parte datoriale assuma condotte ostative o dilatorie: è il caso dell'esonero unilaterale dal servizio con dispensa dalla presenza, ovvero della disposizione di **trasferimenti geografici pretestuosi** privi delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'[art. 2103 c.c.](#)

Ove il lavoratore formalizzi l'**offerta reale della prestazione** presso la sede originaria, il rifiuto datoriale determina la **costituzione in mora del creditore** ex [art. 1206 c.c.](#) La mancata erogazione dell'attività è imputabile in via esclusiva al datore, che resta vincolato all'obbligo retributivo. Sul piano della teoria contrattuale, la retribuzione corrisposta in pendenza di *mora accipiendi* non costituisce un indennizzo provvisorio legato alla sorte del giudizio, ma la **sanzione civile del mancato adempimento** dell'obbligo di cooperazione negoziale.

La rigorosa affermazione di questo principio trova puntuale riscontro nell'arresto di legittimità consacrato dalla sentenza 18 luglio 2016, n. 14637⁶. In tale pronuncia, la Suprema Corte ha statuito che la condotta illecita posta in essere dal datore di lavoro ai danni del dipendente temporaneamente riammesso in servizio non perde la propria antigiridicità per effetto della successiva riforma della reintegra: la risoluzione ex tunc non opera in modo condizionalistico assoluto e non degrada gli atti di gestione datoriale medio tempore a fatti giuridicamente inesistenti. Tale impostazione assume una valenza cruciale nelle complesse operazioni di riorganizzazione aziendale, analogamente a quanto osservato in tema di [vicende traslative d'impresa e recesso del cedente](#)^{D2}, ove l'imprenditore non può manovrare gli assetti d'organico per sottrarsi ai vincoli di tutela reale del posto di lavoro.

Riconoscere la facoltà di ripetere le retribuzioni in presenza di una conclamata mora del creditore significherebbe concedere all'impresa una inammissibile **zona franca di irresponsabilità**.

L'imprenditore che decida arbitrariamente di non impiegare il lavoratore reintegrato e, al contempo, confidi nell'integrale recupero del quantum corrisposto in caso di esito favorevole del gravame, beneficerebbe di una situazione di **totale sterilizzazione del rischio d'impresa** a discapito della controparte debole. L'ordinanza n. 24474/2026 sbarra definitivamente la strada a simili derive

speculative, riaffermando che l'obbligo retributivo assolve a una funzione primaria di sussistenza e risponde a un **canone di buona fede oggettiva** che non tollera condotte strumentali.

05. Il quadro giurisprudenziale di legittimità: continuità e assestamenti

5.1 — L'orientamento consolidato della Suprema Corte

L'approdo interpretativo cristallizzato nell'ordinanza n. 24474/2026¹ non rappresenta un isolato pronunciamento d'occasione, bensì il vertice sistematico di una **compatta sequenza nomofilattica** inaugurata dalla Sezione Lavoro nell'estate del 2026. Attraverso una serie di decisioni gemelle, i giudici di legittimità hanno inteso conferire stabilità e certezza a un contenzioso seriale di eccezionale impatto economico e sociale. Il principio di irripetibilità dei compensi maturati in costanza di riammissione costituisce ormai un **punto fermo del diritto vivente**, refrattario a letture riduttive o derogatorie.

In questo solco si colloca l'ordinanza 23 luglio 2026, n. 23919⁷, la quale ha espressamente affermato che l'efficacia caducatoria della sentenza di secondo grado non possiede la forza espansiva di travolgere i diritti quesiti dal lavoratore per l'attività espletata in adempimento dell'ordine di prime cure. Tale principio è stato ulteriormente puntualizzato dall'ordinanza 25 luglio 2026, n. 24033⁸, che ha ribadito la **piena autonomia del titolo negoziale** sorto dalla ripresa delle prestazioni rispetto alla vicenda processuale caducata, escludendo qualsiasi pretesa di arricchimento ingiustificato a carico del dipendente.

A suggellare l'indirizzo è intervenuta altresì l'ordinanza 27 luglio 2026, n. 24131⁹, la quale ha ribadito che, ove alla reintegra sia seguita una sospensione cautelare datoriale giudizialmente dichiarata illegittima, la successiva declaratoria definitiva di legittimità del recesso non travolge il diritto della lavoratrice alle retribuzioni, operando la causa sinallagmatica degli artt. 2094 e 2126 c.c. allorché la prestazione sia mancata per fatto imputabile al datore. Il coordinamento tra queste pronunce dimostra come la Suprema Corte abbia inteso edificare un orientamento monolitico, teso a scongiurare il pericolo che la tutela reale garantita dallo Statuto dei Lavoratori possa tramutarsi, per effetto di una sopravvenuta riforma del giudizio di merito, in una vera e propria **trappola patrimoniale per il prestatore** subordinato.

5.2 — I precedenti in tema di prestazioni di fatto e nullità

La tenuta sistematica della decisione poggia su una solida linea evolutiva tracciata dalla Cassazione in tema di **tutela della prestazione lavorativa di fatto**. Nella fattispecie paradigmatica dell'[art. 2126 c.c.](#), l'ordinamento stabilisce che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Come chiarito dall'ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4410¹⁰, tale canone esprime un principio generale di conservazione degli **effetti economici della prestazione eseguita**, che opera *a fortiori* quando la ripresa del servizio è avvenuta in conformità a un provvedimento giurisdizionale.

In termini analoghi si è espressa la sentenza 1 giugno 2018, n. 14103¹¹, ribadendo che l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte discende dalla **natura alimentare del salario** e dall'impossibilità ontologica di ripristinare la situazione anteriore mediante la restituzione delle energie psicofisiche impiegate dal dipendente. L'approdo nomofilattico del 2026 ricompone dunque in un quadro organico cinquant'anni di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 24474/2026	Conforme	Irripetibilità delle retribuzioni erogate a seguito di reintegra caducata in appello, operando la causa sinallagmatica del lavoro svolto ovvero la mora credendi datoriale ex art. 1206 c.c.
Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 24033/2026	Conforme	Piena autonomia causale del vincolo contrattuale sorto dalla riammissione ed esclusione dell'effetto caducatorio dell'art. 336 c.p.c. sul corrispettivo delle prestazioni lavorative.
Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 23919/2026	Conforme	La riforma in secondo grado della statuizione di reintegrazione non travolge i diritti retributivi quesiti dal lavoratore per l'attività espletata nelle more del gravame.
Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 28918/2018	Conforme	Efficacia espansiva esterna ex art. 336 c.p.c. con caducazione del prosieguo del rapporto senza nuovo licenziamento, salva l'autonomia degli atti di gestione.
Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 5485/2000	Conforme	Limiti strutturali all'efficacia caducatoria dell'art. 336 c.p.c. a presidio dell'irripetibilità del salario per le prestazioni lavorative di fatto prestate ex art. 2126 c.c.

06. Considerazioni conclusive

L'ordinanza n. 24474/2026¹ offre un contributo chiarificatore di primaria grandezza nell'interpretazione dei rapporti tra diritto processuale e diritto sostanziale del lavoro. Affrontando il delicato tema inerente **la ripetibilità delle retribuzioni dopo la reintegra** a seguito di riforma della decisione di merito, il Supremo Collegio ha ribadito che il processo civile non può operare come uno strumento di alterazione della realtà negoziale. Quando la forza coattiva dell'ordine giudiziale si converte nell'**effettivo ripristino delle prestazioni** contrattuali, la causa del pagamento risiede nella viva sinallagmaticità del rapporto subordinato, sottraendosi alla scure restitutoria dell'art. 336 c.p.c.

L'approdo interpretativo salvaguarda la **dignità retributiva del prestatore**, conformemente al dettato dell'art. 36 della Costituzione, e scongiura al contempo l'instaurarsi di condotte datoriali opportunistiche. La certezza che le somme erogate a fronte dell'attività svolta o della mora credendi dell'azienda non possano essere retrocesse ex post fornisce un presidio indefettibile di stabilità economica per i lavoratori coinvolti in contenziosi seriali. Al contempo, il rigido discrimine riaffermato rispetto all'indennità risarcitoria pura garantisce il **giusto equilibrio tra le parti**, impedendo che il dipendente trattenga poste risarcitorie oramai prive di giustificazione causale. In tale prospettiva, la Suprema Corte riafferma la centralità del lavoro come valore sostanziale non negoziabile.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 336 c.p.c. \(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443\)](#) — Effetti della riforma o della cassazione sulle sentenze e sugli atti dipendenti.

[Art. 1206 c.c. \(R.D. 16 marzo 1942, n. 262\)](#) — Condizioni della costituzione in mora del creditore per mancata cooperazione.

[Art. 2094 c.c. \(R.D. 16 marzo 1942, n. 262\)](#) — Definizione di prestatore di lavoro subordinato e sinallagmaticità genetica.

[Art. 2103 c.c. \(R.D. 16 marzo 1942, n. 262\)](#) — Disciplina delle mansioni e limiti al trasferimento geografico del lavoratore.

[Art. 2126 c.c. \(R.D. 16 marzo 1942, n. 262\)](#) — Retribuzione e conservazione degli effetti delle prestazioni di fatto rese.

[Art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300](#) — Tutela reale e reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

Giurisprudenza citata

1. **Cass. civ., Sez. Lav., ord. 5 agosto 2026, n. 24474** — Sancisce l'irripetibilità delle retribuzioni erogate al lavoratore a seguito di ordine di reintegra poi caducato in appello, operando la causa sinallagmatica del lavoro reso o della mora accipiendi datoriale.

2. **Cass. civ., Sez. Lav., sent. 2 maggio 2000, n. 5485** — Riconosce i limiti strutturali all'effetto caducatorio dell'art. 336 c.p.c. a salvaguardia delle prestazioni lavorative rese medio tempore.
3. **Cass. civ., Sez. Lav., sent. 17 giugno 2000, n. 8263** — Afferma che l'ottemperanza all'ordine di reintegrazione concreta un comportamento negoziale attuativo del sinallagma contrattuale.
4. **Cass. civ., Sez. Lav., sent. 27 giugno 2000, n. 8745** — Afferma l'immediata operatività dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c. e la caducazione ex tunc del titolo di reintegra senza necessità di nuovo atto di recesso.
5. **Cass. civ., Sez. Lav., sent. 12 novembre 2018, n. 28918** — Riconosce che la riforma della reintegra travolge la ricostituzione del rapporto privando di titolo il prosieguito senza nuovo recesso ex art. 336 c.p.c.
6. **Cass. civ., Sez. Lav., sent. 18 luglio 2016, n. 14637** — Statuisce che la condotta illecita datoriale medio tempore non perde antigenicità per la riforma della reintegra, non operando l'art. 336 c.p.c. in modo condizionalistico assoluto.
7. **Cass. civ., Sez. Lav., ord. 23 luglio 2026, n. 23919** — Ribadisce la salvezza dei diritti economici quesiti dal lavoratore reintegrato a seguito di accoglimento del gravame datoriale.
8. **Cass. civ., Sez. Lav., ord. 25 luglio 2026, n. 24033** — Conferma l'autonomia del titolo negoziale attivato dalla reintegrazione ed esclude l'indebito arricchimento a carico del dipendente.
9. **Cass. civ., Sez. Lav., ord. 27 luglio 2026, n. 24131** — Riconosce l'irripetibilità delle retribuzioni a seguito di reintegra e sospensione cautelare illegittima, operando gli artt. 2094 e 2126 c.c. per fatto imputabile al datore.
10. **Cass. civ., Sez. Lav., ord. 10 febbraio 2022, n. 4410** — Valorizza la ratio dell'art. 2126 c.c. a presidio dell'irretrattabilità degli effetti economici dell'attività subordinata prestata di fatto.
11. **Cass. civ., Sez. Lav., sent. 1 giugno 2018, n. 14103** — Sancisce il principio di intangibilità delle retribuzioni in ragione della funzione alimentare del salario e della natura non restituibile delle prestazioni.

Dottrina richiamata



- D1.** Metodo Giuridico, *Licenziamento disciplinare e sanzioni conservative nel CCNL: l'obbligo di reintegrazione (Cass. 23817/2026)*. Analisi sistematica dei presupposti di riammissione nel posto di lavoro a tutela della proporzionalità sanzionatoria.
- D2.** Metodo Giuridico, *Trasferimento d'azienda e licenziamento intimato dal cedente (Cass. 22651/2026)*. Ricostruzione dell'efficacia delle tutele reali nei confronti delle strategie organizzative datoriali volte a eludere il vincolo contrattuale.



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.